



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **PARERE N. 219 DEL 10 DICEMBRE 2015**

#### **PREC 126/15/S**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal RTP Arch. Vincenzo Costanzo –ing. Giovanni Cristiano – Ig. Rocco Capasso – “*Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la direzione lavori e coordinamento di sicurezza in fase di realizzazione delle opere di «Lavori di adeguamento, ristrutturazione e completamento della rete idrica comunale»*” - Importo a base di gara: € 173.900,00 - S.A. Comune di Altavilla Irpina

#### **Servizi di ingegneria e architettura – requisiti – categorie ai sensi del d.m. n. 143/2013**

Non integra una violazione dei principi di concorrenza e massima partecipazione la previsione del bando di gara che richiede, ai fini della partecipazione, il possesso di requisiti pertinenti alla tipologia di opere e al loro grado di complessità, secondo le indicazioni del d.m. n. 143/2013

#### **Articolo 2 del d.lgs. n. 163/2006**

#### **d.m. n. 143/2013**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 22746 del 2 marzo 2015, con la quale il raggruppamento temporaneo di professionisti istanti, che non ha partecipato alla procedura di gara, lamentava l'illegittimità della formulazione dei requisiti speciali previsti dal bando di gara, sostenendo che l'inquadramento dei lavori nella categoria D.05 rappresentava una violazione dei principi di concorrenza e massima partecipazione e ritenendo che il requisito richiesto doveva ritenersi soddisfatto anche con il possesso dell'ex categoria VIII ai sensi del legge n. 143/1999;

VISTA la formulazione del bando di gara nella parte in cui annovera le specifiche categorie dei lavori per cui devono essere svolti i servizi, indicando altresì i relativi gradi di complessità e l'importo economico di riferimento, tra i quali rileva la categoria D.05, oggetto di contestazione, per un grado di complessità 0.80 e un importo pari a 1.286.860,00 euro;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dall'istante possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

CONSIDERATO che il d.m. 31 ottobre 2013 n. 143, “*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*”, all'articolo 8, relativo alla «*Classificazione delle prestazioni professionali*», dispone che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al decreto stesso è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

stessa categoria d'opera e che per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 ad esso allegata;

CONSIDERATO che la tabella in questione, nella categoria “*idraulica*” distingue, nell’ambito della destinazione funzionale “*acquedotti e fognature*” due diverse categorie di opere: la “*D.04: impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità- Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario*”, con un grado di complessità di 0.65 e la “*D.05: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale*”, con un grado di complessità di 0.80;

CONSIDERATO che la stessa tabella indica altresì le corrispondenze tra la classificazione riportata e quella disciplinata dalla normativa previgente;

CONSIDERATO, inoltre, che la definizione della categoria delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura da affidare rientra nell’ambito della valutazione discrezionale della stazione appaltante, scelta che, nel caso di specie, appare debitamente motivata dall’amministrazione comunale che ritiene si tratti di “*lavori di notevole rilevanza e complessità, con problemi tecnici speciali e non impianti improntati a grande semplicità*”;

CONSIDERATO che l’Autorità, nella *determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015*, ha precisato che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare e che tale criterio è confermato dal menzionato articolo 8 del d.m. n. 143/2013, evidenziando altresì che tali considerazioni, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “*edilizia*”, “*strutture*”, “*viabilità*”, non appaiono estensibili invece ad ulteriori categorie in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;

RITENUTO, pertanto, che la formulazione del bando oggetto di contestazione, nel prevedere requisiti pertinenti all’oggetto dell’appalto, non integra alcuna violazione dei principi di concorrenza e massima partecipazione;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione siano conformi ai principi in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 dicembre 2015

Il Segretario Maria Esposito